



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche  
Campania-Molise-Puglia-Basilicata  
SEDE CENTRALE: Via Marchese Campodisola 21 NAPOLI

M\_INF-PRNA  
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise  
POOPP-NA  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0007851-03/03/2016-USCITA  
02.02

ORDINE DI SERVIZIO N. 6

IL PROVVEDITORE

Visto il DLgs del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e s. m. ed i.;  
Visto il DLgs del 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. ed i.;  
Visto il DLgs del 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";  
Al fine di uniformare l'attività del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella nuova configurazione, e di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

### DISPONE

In ordine al "costo del personale" l'art. 82, comma 3 bis, del DLgs 163/2006 e s.m. ed i. afferma che "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

Alla norma in questione deve essere attribuita una portata compatibile con i principi generali che regolano la materia delle gare pubbliche, non potendo quindi ritenersi che la stessa imponga lo scorporo dall'importo soggetto al ribasso della voce relativa al costo del personale, così come correntemente applicato presso le Sedi Coordinate di Bari e di Potenza del Provveditorato Interregionale nell'attuale assetto organizzativo. Diversamente l'interpretazione della norma che imponga lo scorporo della voce relativa al costo della manodopera dall'importo soggetto al ribasso, si porrebbe in contrasto con il principio di tutela della concorrenza, in quanto preclusiva della possibilità di considerare e valorizzare la diversa capacità organizzativa di ogni partecipante, che incide sull'entità del costo complessivo della manodopera, in contrasto peraltro con la possibile disomogeneità, a seconda delle caratteristiche e della specificità dell'impresa, delle norme inderogabili da applicare ai fini dell'individuazione dei salari minimi, con possibili conseguenze anche sull'individuazione del costo unitario del lavoro.

La portata di tale norma è stata dalla giurisprudenza ricostruita nel senso che è onere dell'Amministrazione fornire in modo chiaro, comprensibile e completo i singoli elementi costituenti l'offerta individuando in modo preciso il complesso delle prestazioni oggetto della gara, sicché l'unica variabile resta il prezzo, rimesso, appunto, all'offerta di ciascun concorrente, al fine di consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara di valutare correttamente la convenienza economica dell'oggetto della gara e di partecipare in posizione di parità rispetto agli altri concorrenti.

Il criterio del massimo ribasso, nel richiedere l'indicazione del costo della manodopera, impone comunque alla stazione appaltante di accertare la congruità dell'offerta presentata sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera, risultando peraltro tale interpretazione dell'art. 82 del DLgs 163/2006 e s. m. ed i. coerente con la previsione di cui al successivo art. 86, comma 3-bis, in base al quale, in sede di verifica dell'anomalia, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, col limite imposto dall'87 del predetto DLgs dell'inammissibilità di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi. Infatti, tali norme risulterebbero svuotate di contenuto qualora non si consentisse all'offerente, a seguito della predeterminazione di tale voce di costo nel bando, la presentazione di giustificazioni di alcun tipo.

L'obbligo per la stazione appaltante di accertare la congruità delle offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative effettuate dal concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera, potendo il ribasso offerto essere giustificato, in fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, da una organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall'impiego di attrezzature che rendano il lavoro della manodopera più produttivo ma tutelando al contempo il costo del personale, è coerente con l'interpretazione di includere tale costo dalle dinamiche competitive che si esprimono attraverso la formulazione dell'offerta mediante indicazione del massimo ribasso, il quale può investire anche il costo del personale.


A conferma di tale interpretazione soccorrono le previsioni dettate dall'art. 86, comma 3 bis, e dall'art. 87, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006, che, rispettivamente, in sede di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, da un lato, stabiliscono che il costo del lavoro è quello determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, così riferendosi ai minimi salariali e, dall'altro, escludono giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge medesima.

Si rende necessario, pertanto, formalizzare l'interpretazione secondo cui il costo complessivo del personale deve essere determinato da ciascun concorrente in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, fermo restando l'obbligo di verificare il rispetto della normativa sul costo del personale attraverso l'istituto della verifica di congruità dell'offerta, da condurre da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 86, comma 3 del DLgs 163/2006 e s. m. ed i..

Conclusivamente il richiamo contenuto nel bando di gara all'art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i., non legittima lo scorporo della voce relativa al personale dall'importo complessivo indicato come soggetto a ribasso, comprensivo di tale costo, tenuto peraltro conto che la disciplina di gara dovrà essere chiara nell'indicare l'importo cui applicare il ribasso offerto ovvero sull'importo complessivo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza.

Il presente ordine di servizio entra in vigore con effetto immediato ed eventuali disposizioni in contrasto perdono efficacia. Si dispone altresì la pubblicazione sui siti internet: <http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/> e <http://www.provveditoratoooppuglia.it/>.

Il Dirigente: Dott. Ing. Tommaso Colabufo



IL PROVVEDITORE  
Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico

